

(Nn. 1491, 1492, 1493, 1494,
1495, 1496, 1497 e 1498-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956
(V. Stampati Nn. 154, 155, 326, 327, 328, 968, 1006 e 1041)

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo, sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (n. 1491)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PELLA) e dal Ministro del tesoro (GAVA).

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (n. 1492) presentato dal Ministro del tesoro (GAVA) di concerto col Ministro del bilancio (PELLA).

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (n. 1493)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (SALOMONE) di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio (PELLA) e col Ministro del tesoro (GAVA).

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (n. 1494)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (SALOMONE) di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio (PELLA) e col Ministro del tesoro (GAVA).

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (n. 1495)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (SALOMONE) di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio (PELLA) e col Ministro del tesoro (GAVA).

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (n. 1496)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MEDICI) di concerto col Ministro del bilancio (VANONI) e col Ministro del tesoro (GAVA).

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (n. 1497)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MEDICI) di concerto col Ministro del bilancio (VANONI) e col Ministro del tesoro (GAVA).

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (n. 1498)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MEDICI) di concerto col Ministro del bilancio (VANONI) e col Ministro del tesoro (GAVA).

TRASMESSI DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1956

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Gli otto disegni di legge che — dopo essere stati approvati dalla Camera dei Deputati — vengono ora sottoposti al nostro esame, hanno in comune il fatto che sono fondati sull'intervento dello Stato nel settore alimentare, intervento motivato — come esattamente sintetizzava l'onorevole Vicentini relatore alla Camera — da ragioni di politica economica, di politica sociale e di politica commerciale.

Basti qui ricordare l'azione svolta dallo Stato nel periodo bellico e post-bellico, azione che ha significato l'assunzione da parte sua di oneri dovuti ad integrazioni sui prezzi dei prodotti conferiti e ad assegnazioni di premi speciali agli agricoltori, allo scopo di invogliarli a non diminuire le estensioni delle colture e a conferire sollecitamente i prodotti agli ammassi.

L'esigenza di mettere a disposizione del consumatore alcuni prodotti-base dell'alimentazione nazionale ad un prezzo vantaggioso, ma anche di consentire al produttore di ricevere un adeguato ulteriore introito, ha addossato allo Stato l'onere dei prezzi cosiddetti « politici ».

Allo scopo di assicurare contingenti di cereali per il fabbisogno nazionale, lo Stato ha dovuto stipulare un accordo commerciale con l'Argentina in base al quale è stato obbligato ad assumere l'impegno d'importare anche carne e strutto, correndo l'alea delle perdite che si sono poi maturate.

Per giudicare con animo equo gli anni recenti della nostra storia, a cui si riferiscono i disegni di legge, bisogna ricordare in quale marasma era caduto il Paese a seguito della guerra.

Al lume di queste considerazioni devono essere esaminati i disegni di legge presentati dal Governo.

ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE ED ONERI RELATIVI

I provvedimenti sottoposti al nostro esame vengono qui appresso elencati per esercizio, a cui è imputata la copertura della spesa, per oggetto e per ammontare dell'onere:

disegno n. 1493

ESERCIZIO 1944-45

Milioni di lire

quote integrative, differenze di prezzo e prezzi sui prodotti agricoli conferiti nelle campagne di ammasso 1943-44 e 1944-45 disciplinate dal sedicente Governo della repubblica sociale italiana e dal Governo militare alleato 6.750

onere assunto a carico dello Stato con decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944 n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38 e 5 aprile 1946, n. 315 in dipendenza del prezzo del pane e della pasta per la campagna 1944-45 . 9.800

ESERCIZIO 1946-47

copertura delle maggiori spese ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 e 18 novembre 1945, n. 805 per la gestione degli ammassi nella campagna 1945-46 . . . 1.700

ESERCIZIO 1947-48

premi da corrispondere ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 337 per i quantitativi di grano, granoturco, orzo, segale e risone conferiti nella campagna 1945-46 300

onere a carico dello Stato, a sensi della legge 12 luglio 1949, n. 459, risultante dalla gestione 1947-1948 per i cereali destinati alla panificazione, alla pastificazione e loro derivati e somme occorrenti per la corresponsione di acconti a parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziari per le gestioni 1947-1948 e precedenti 8.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| <p>onere a carico dello Stato a sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 per il mancato collocamento, per forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-1948</p> | 6.000 | <p>ESERCIZIO 1951-52</p> <p><i>disegno n. 1491</i></p> <p>liquidazioni dovute per le integrazioni concesse a carico dello Stato con regio decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1934 e altre disposizioni emesse nel Nord sul prezzo del bestiame bovino e bufalino, con regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1187 e decreto ministeriale 13 maggio 1942 sul prezzo dei grassi e con disposizioni varie sui prezzi dei generi alimentari vari .</p> | 700 |
| <p><i>disegno n. 1492</i></p> <p>onere derivante dal maggior costo rispetto al ricavo della vendita della carne e dello strutto importati dall'Argentina, in esecuzione dell'accordo commerciale italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385</p> | 1.500 | <p><i>disegno n. 1494</i></p> <p>liquidazioni di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese per la campagna 1950-51</p> | 19.000 |
| <p><i>disegno n. 1497</i></p> <p>ESERCIZIO 1948-49</p> <p>onere a carico dello Stato risultante dalla gestione di ammasso dei cereali di produzione nazionale e da quella di distribuzione dei cereali medesimi, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione per la campagna cerealicola 1948-49</p> | 29.000 | <p><i>disegno n. 1495</i></p> <p>idem per la campagna 1951-52 durante la quale si sono verificate le alluvioni del Polesine e di altre zone, con danno anche al grano ammassato. Gli oneri complessivi della gestione ammontano a 19.000 milioni, di cui sono stati stanziati sul bilancio dell'esercizio 1951-52</p> | 9.000 |
| <p>onere a carico dello Stato per il mancato collocamento per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone di raccolto 1948, affluito all'ammasso a sensi del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888</p> | 2.500 | <p>e sul bilancio dell'esercizio 1952-1953</p> | 10.000 |
| <p>ESERCIZIO 1949-50</p> <p>onere a carico dello Stato, derivante dalla gestione di ammasso e di distribuzione del grano (tenero e duro) sia di produzione nazionale che d'importazione e di deposito del grano e prodotti di provenienza estera per la campagna cerealicola 1949-50</p> | 23.500 | <p><i>disegno n. 1496</i></p> <p>ESERCIZIO 1953-54</p> <p>gli oneri derivanti dalla gestione di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese per la campagna 1952-53 ammontano a 18.000 milioni, di cui sono stati stanziati sul bilancio dell'esercizio 1953-54</p> | 10.000 |

| | |
|---|-------|
| e sul bilancio dell'esercizio 1954-1955 | 8.000 |
|---|-------|

disegno n. 1498

ESERCIZIO 1954-55

| | |
|--|--------|
| sul bilancio di questo esercizio sono stati stanziati, inoltre, in via preventiva e salvo conguaglio per le definitive maggiori occorrenze per la campagna 1953-54 | 18.000 |
|--|--------|

| | |
|----------------|---------|
| Totale milioni | 163.750 |
|----------------|---------|

I disegni di legge in esame possono, in definitiva, essere distinti in due categorie: una comprensiva dei disegni n. 1491 e 1492 che riguardano, il primo le integrazioni di prezzo assunte a carico del bilancio dello Stato per prodotti vari destinati all'alimentazione, il secondo la liquidazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carne e di strutto. Nell'altra categoria sono compresi i disegni di legge n. 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 e 1498 che concernono la sistemazione degli oneri finanziari assunti dallo Stato in conto gestioni di ammasso e distribuzione dei cereali (e fino al 1948 anche di altri prodotti destinati all'alimentazione del Paese), gestioni che abbracciano il periodo dal 1943 al 1954.

ESAME DI MERITO DEI DISEGNI DI LEGGE

Le relazioni ministeriali che accompagnano i singoli disegni di legge sono chiare ed esaurienti e ritengo, quindi, superflui commenti particolareggiati.

Basterà por mente, per quanto concerne i disegni di legge 1491 e 1492, che essi rientrano nella competenza dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione.

Il disegno di legge n. 1491 stabilisce le norme circa la competenza degli enti e degli uffici (Ente economico della zootecnia, in liquidazione, Associazione nazionale dei consorzi provinciali di macellai, in liquidazione, Sepsal, ecc.) chiamati a procedere alla liquidazione e al pagamento integrativo di prezzo agli aventi diritto.

Per quanto concerne il disegno n. 1492, come si è sopra ricordato, il Governo italiano, con l'accordo commerciale 13 ottobre 1947 (approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385) stipulato con l'Argentina, assunse l'impegno, per garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, d'importare, oltre a determinati contingenti di cereali argentini anche carne bovina congelata e grasso di maiale per il periodo 1947-51. L'esecuzione dell'impegno fu affidata in un primo tempo dall'Alto Commissariato dell'Alimentazione alla Compagnia importatori riuniti carni e affini (C.I.R.C.A.) e successivamente alla Società importazione carni e strutto (I.CA.ST.A.). Date le alterne vicende che in definitiva hanno chiuso con una perdita, il Governo italiano si premurò di far rivedere l'accordo con il Protocollo addizionale italo-argentino stipulato l'8 ottobre 1949 col quale venne a decadere l'impegno stesso per gli anni 1949 e successivi.

I disegni di legge 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 e 1498, come sopra si è avvertito, riguardano le definizioni finanziarie connesse alla politica degli ammassi dei cereali. Le molte pagine scritte e i molti discorsi fatti su questo argomento mi esimono dall'intrattenermi a lungo in merito. Mi basti solo richiamare alla memoria, tralasciando le sue origini più remote, che l'istituto dell'ammasso è stato ed è usato dallo Stato a tutela del consumatore e del produttore agricolo e se lo Stato, per attuare la sua politica economica, impone di conferire determinati prodotti di cui fissa il prezzo di conferimento, se esso stabilisce i prezzi ai quali tali prodotti devono essere ceduti e se, per l'esecuzione dell'ammasso, si avvale di particolari organi e dei mezzi che la legge gli consente, non vi è dubbio che esso assume tutti gli oneri derivanti da una gestione siffatta come ne assumerebbe tutti gli eventuali utili.

Resta ancora da dire qualche cosa a proposito delle cause che hanno determinato gli oneri che lo Stato è chiamato a sopportare. In merito le relazioni ai disegni di legge danno tutte le spiegazioni necessarie che possono essere così riassunte:

a) sperequazioni fra costi e ricavi, in quanto il ricavo non è mai stato sufficiente a

coprire il costo che è costituito dal prezzo pagato all'agricoltore al momento del conferimento, dalle spese per il ricevimento, la conservazione, la distribuzione e dagli oneri finanziari maturati sulle anticipazioni bancarie per il pagamento agli agricoltori conferenti;

b) maggior aggravio verificatosi durante le gestioni nelle quali non tutto il prodotto è stato venduto, perchè, in questo caso, è venuto a mancare parte del ricavo;

c) interessi passivi che continuano ad aumentare fino al momento in cui i conti con gli Istituti di credito possono essere estinti.

Proseguendo nell'esame di sintesi dei disegni di legge, si può osservare che essi richiamano le fonti su cui si basano i crediti degli aventi diritto e stabiliscono le modalità per il loro documentato accertamento.

Circa la legittimità formale delle spese che i singoli disegni di legge comportano e che vanno imputate a esercizi scaduti, nessun problema sorge fino all'avvento della Costituzione e cioè per le gestioni che si riferiscono agli esercizi dal 1943 al 1948. Successivamente il problema è risolto dalle seguenti leggi:

4 luglio 1950, n. 483 per l'esercizio 1948-1949;

30 novembre 1950, n. 993 per l'esercizio 1949-50;

30 agosto 1951, n. 941 per l'esercizio 1950-1951;

27 febbraio 1955, n. 64 per gli esercizi dal 1951-52 al 1954-55.

POLITICA DEGLI AMMASSI E AZIENDE DI CREDITO

Si è sopra ricordato quale valore politico e sociale abbia avuto ed abbia l'istituto dell'ammasso; ora occorre sottolineare che gli importanti scopi di tale istituto non potrebbero essere interamente raggiunti se non si esplicasse in tutta la sua portata l'opera degli Istituti di credito, che intervengono attivamente in sede di pagamento dei prezzi o degli anticipi sul prezzo del prodotto conferito, per le spese di gestione, ecc. E quest'opera si è in realtà esplicita in tutta la sua efficacia consentendo allo Stato di realizzare, nel periodo bellico e in quello postbellico una politica alimentare le cui caratteristiche economiche e

sociali ho già avuto occasione di sottolineare. Ma ora urge, nel vero senso della parola, sistemare i rapporti con le Banche.

Se si considera che vi sono certi conti bancari ancora aperti da oltre un decennio e che su questi conti si sono maturati e continuano a maturare interessi passivi, anche se ad un tasso abbastanza contenuto, non può sorprendere che le Banche siano ormai creditrici di un importo assai notevole.

D'altro canto si può anche comprendere che gli Istituti finanziatori manifestino qualche preoccupazione che trae ragione dai seguenti motivi:

a) per diversi Istituti, che hanno investito negli ammassi una cospicua percentuale dei loro mezzi, e soprattutto per quelli che sono esposti per anticipazioni effettuate durante le vecchie campagne, anticipazioni in parte non più, od assai difficilmente, mobilizzabili, le quote di finanziamento erogate nei vari anni rappresentano un sensibile immobilizzo di disponibilità;

b) il mancato rientro, al momento della vendita della merce, del totale delle anticipazioni effettuate ai conferenti modifica sostanzialmente la natura dei finanziamenti: essi si sono infatti trasformati in vere e proprie operazioni di durata indeterminata, non consona con i criteri informativi della legge bancaria;

c) l'andamento delle cose ha costretto gli Istituti interessati a mantenere in piena efficienza una vasta organizzazione di uffici con aggravio dei costi aziendali.

Da ciò consegue che le Aziende di credito finanziatrici si sono trovate di fronte:

1) ad un inconveniente tecnico, causato dall'inosservanza, (a cui sono state costrette) del sano precetto di brevità degli impieghi e di liquidità delle poste attive;

2) ad un notevole appesantimento del conto economico;

3) alla necessità di sostenere notevoli spese dirette ed indirette per addivenire ai controlli ed alle verifiche dei documenti comprovanti i debiti.

L'abnorme situazione in discorso si riflette, inoltre, in modo dannoso sull'economia dell'in-

tero Paese, poichè gli immobilizzi di cui si è detto costringono le Banche che li subiscono a negare, oppure a non consentire in misura adeguata, il loro appoggio alle imprese industriali e commerciali che ad esse ricorrono per integrare, nella misura di cui abbisognano, il circolante disponibile.

Ma quello che qui più preme sottolineare si è il continuo progressivo indebitamento dello Stato (ad un ritmo che attualmente è intorno ai 13 miliardi all'anno) indebitamento che, al 31 dicembre 1954, era arrivato a 181 miliardi e che, per quanto non vi siano dati certi, si può presumere che al 31 dicembre 1955 si aggirasse intorno ai 200 miliardi.

Che il Governo abbia sentita la necessità di contenere al massimo tale indebitamento, lo si deduce dal fatto che nei provvedimenti in esame si propone l'erogazione con i dovuti controlli, ma con rapida procedura, di adeguati accenti (fino al 90 per cento dello scoperto bancario).

CONCLUSIONE

Si è fatta da qualche parte, in Parlamento e fuori, l'affermazione che lo Stato vada ad assumersi, con i provvedimenti in esame, un onere assai rilevante senza che il Parlamento abbia potuto prendere visione dei documenti che giustificano la spesa. Mi sia lecito contestare tale affermazione dichiarando che le spese da autorizzare, con i rispettivi stanziamenti di bilancio, non comportano affatto una erogazione incontrollata. Inoltre il Senato, a seguito dell'ordine del giorno Paratore-Bertone-Ruini del 21 giugno 1951 ha avuto, fin dal 30 ottobre dello stesso anno, a sua disposizione una documentata, analitica esposizione

da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura di tutte le successive gestioni di ammasso, stesa in conformità alle specifiche richieste contenute in detto ordine del giorno. E mi consta che sono pronti tutti i dati per una ormai molto ravvicinata analogha esposizione documentata. Da queste documentazioni risulta, in modo chiaro, come sono state tenute le gestioni per conto dello Stato da parte degli Enti all'uopo incaricati.

Il Senato può, quindi, con tranquillità accingersi alla discussione ed alla approvazione dei disegni di legge in esame.

Non è questa la sede per trattare problemi concernenti indirizzi di politica economica generale; questo si è fatto recentemente in occasione delle dimissioni del Ministro Gava e lo si potrà fare ancora prossimamente in sede di discussione dei bilanci finanziari. Qui si tratta di non lasciar passare altro tempo il che, per i motivi sopra detti, significa progressivo ulteriore aggravio di oneri a carico dello Stato.

Nessuno, penso, vorrà assumersi di fronte alla propria coscienza e al popolo italiano una responsabilità del genere.

Al Senato — dopo l'approvazione della Camera — spetta chiudere, ora, con animo sereno anche questa partita, sicuro che, così facendo, renderà un nuovo servizio alla Nazione che esso rappresenta.

Onorevoli senatori, la brevità del tempo che mi è stato concesso e che del resto è motivata dalle ragioni d'urgenza sopradette, non mi ha consentito una più ampia documentata relazione. Mi pare, però, che quanto esposto sia sufficiente per invitarvi, a nome della maggioranza della Commissione, ad approvare subito i disegni di legge sottoposti al vostro esame.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1491

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo
sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione è autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessità ai fini dello approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonché quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 3.

Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'articolo 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni:

risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento, sia già intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.

BESTIAME BOVINO E BUFALINO

Art. 4.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.

BESTIAME SUINO

Art. 5.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore delle ditte macellatrici sul prezzo del bestiame suino conferito per la macellazione, provvede l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, in liquidazione.

GRASSI SUINI

Art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri di prezzo sui grassi suini immessi al consumo, e di cui al regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1187, provvede la Società anonima importazione ed esportazione bestiame (S.A.I.B.).

FARINA PANIFICATA
FARINA DA PASTIFICAZIONE
E PASTE ALIMENTARI

Art. 7.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1° aprile 1944-31 dicembre 1944,

nonchè ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.

Le predette norme si applicano anche nel territorio delle provincie già soggette all'autorità di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal Governo della repubblica sociale italiana, nonchè, limitatamente ai territori restituiti alla sovranità italiana e per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse - a partire dal 1° gennaio 1945 - sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le provincie del litorale adriatico.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori già soggetti all'autorità di occupazione provvedono, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 1° aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonchè sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 1945.

PRODOTTI ALIMENTARI VARI

Art. 8.

Sono operate dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, le liquidazioni dei reintegri concessi per i seguenti oneri:

1° il maggiore costo, in confronto dei prezzi ufficiali di vendita all'interno dei generi alimentari importati dagli enti accentratori delle importazioni previa autorizzazione della Amministrazione alimentare, durante il periodo bellico;

2° le spese straordinarie dipendenti dalla guerra, relative a trasporti, assicurazioni ed interessi e determinanti il maggior costo - in confronto dei prezzi ufficiali di vendita - dei cereali, farina di cereali e zucchero trasportati dal continente, su ordinativi dei competenti

organi, per l'immissione al consumo delle provincie della Sicilia e della Sardegna, nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 1° marzo 1943 e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna;

3° i danni subiti, a causa della guerra, dalle merci indicate al precedente punto 2°) durante il relativo trasporto dal continente in Sicilia ed in Sardegna nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 20 aprile e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna.

Al pagamento dei reintegri di cui al presente articolo provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro Ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'articolo 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli.

Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

Art. 11.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorità tedesche ed alle provviste belliche fatte

al sedicente governo della repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorità e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

Art. 12.

I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Dalle somme ancora da erogarsi a norma dei precedenti articoli deve detrarsi l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno già percepito da qualsiasi ente o Amministrazione.

I pagamenti previsti al precedente articolo 8 per i danni inerenti alle merci a causa di guerra, escludono il risarcimento previsto dalla legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 14.

Sui reintegri oggetto del presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.

Art. 15.

I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.

Sono altresì rimesse alla Commissione predetta:

le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima;

le domande già presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari già stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.

Art. 16.

Per le spese inerenti al compimento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei reintegri di cui alla presente legge, agli enti incaricati delle operazioni medesime è attribuito un compenso per rimborso spese, nella misura che sarà stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e che comunque non potrà essere superiore al 5 per cento dell'ammontare delle somme liquidate.

Art. 17.

I dirigenti responsabili degli enti ed organi incaricati dei pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assumono a tutti gli effetti la qualifica di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1943, n. 2440.

Art. 18.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 700 milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 3° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1492

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto

Art. 1.

È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, società a responsabilità limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Società importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino società a responsabilità limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresì di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.

Art. 2.

Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:

a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;

b) tra i costi - comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di

vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonchè gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi - ed il ricavato ottenuto dalla vendita.

Art. 3.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente, per la differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, verranno effettuati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sulla base del rendiconto della valuta ceduta da presentarsi dall'Ufficio medesimo.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato per la differenza tra i costi e i ricavi, di cui al precedente articolo, verranno effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo articolo 4. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandati diretti a favore dell'ente importatore oppure degli enti finanziatori per la parte di rispettiva competenza ove sussistesse ancora un residuo credito degli Enti finanziatori medesimi.

Art. 4.

Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Art. 5.

È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario:

Esercizio 1947-48

Capitolo numero 422-xx
(nuovo). — Onere derivante

dal maggior costo rispetto al ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 . . . L. 1.500.000.000

DISEGNO DI LEGGE N. 1493

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati allo approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48

Art. 1.

È autorizzato il pagamento agli Enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle Aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza:

a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;

b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal Governo della sedicente repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;

c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

Art. 2.

È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

Art. 3.

L'effettiva entità degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli Enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 4.

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici.

Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conti, dalle Aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumeranno gli Enti gestori verso lo Stato.

Art. 5.

È altresì autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalità in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-47 e 1947-48, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 7.

È approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti, a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1944-45.

Capitolo n. 125-*quater* (nuovo). Quote integrative, differenze di prezzo e premi sui prodotti agricoli conferiti nelle campagne di ammasso 1943-44 e 1944-45, disciplinate dal sedicente Governo della

repubblica sociale italiana e dal Governo militare alleato L. 6.750.000.000

Capitolo n. 152-*quinquies* (nuovo). Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei granai del popolo e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38, e 5 aprile 1946, n. 315) . . . » 9.800.000.000

Esercizio 1946-47.

Capitolo n. 145-*quater*. Rimborso alla Federazione italiana dei consorzi agrari delle maggiori spese sostenute per la gestione degli ammassi nella campagna 1945-46 (articolo 1, lettere *b*) e *c*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 18 novembre 1945, numero 805) L. 1.700.000.000

Esercizio 1947-48.

Capitolo n. 141-*ter*. Premi da corrispondere per i quantitativi di grano, granoturco, orzo, segale e risone conferiti nella campagna cerealicola 1945-1946 (articoli 2, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946 n. 339, e articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 337) . . . L. 300.000.000

Capitolo n. 141-*quater*. Onere a carico dello Stato ri-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sultante dalla gestione 1947-48 per i cereali destinati alla panificazione, alla pastificazione e loro derivati e somme occorrenti per la corresponsione di acconti a parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori per le gestioni 1947-48 e precedenti (legge 12 luglio 1949, n. 459, articoli 1, 3 e 4) » 8.000.000.000

Capitolo n. 141-*quinquies* (nuovo). Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-1948, affluito agli oleari del popolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 » 6.000.000.000

DISEGNO DI LEGGE N. 1494

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1950-51).

Art. 1.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1° per la gestione « granai del popolo »:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;

2° per la gestione di distribuzione:

a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato;

b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'Ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti nè prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.

Art. 2.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 1, n. 1, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'articolo 1, n. 2.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero della agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

Art. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura

e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la

somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 6.

All'onere di lire 19.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1495

Regolazione di oneri derivanti dalla gestione di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1951-52.

Art. 1.

Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benessere, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte: per lire 9.000.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

Art. 5.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

DISEGNO DI LEGGE N. 1496

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese - Campagna 1952-53.

Art. 1.

Per la campagna 1952-53 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benessere, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

Per la liquidazione delle spese di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 18 miliardi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo sarà provveduto con riduzione, per lire 10 miliardi, del « fondo speciale » iscritto al capitolo numero 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 8 miliardi a carico dell'analogo « fondo, dell'esercizio 1954-55 ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle

Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

Art. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1497

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese - Campagne 1948-49 e 1949-50.

Art. 1.

È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione di ammasso 1948-49 dei cereali di produzione nazionale e da quella 1948-49 di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla pastificazione e precisamente:

1° del disavanzo determinatosi nella gestione « granai del popolo 1948-49 » in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione tesserata, dei cereali di produzione nazionale (grano, granturco, orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali corrisposti ai conferenti;

2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (orzo, segale e granturco) di produzione nazionale;

3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo articolo 2, incontrati per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati.

Art. 2.

Per la determinazione dell'onere di cui al precedente articolo si dovrà accertare, nei confronti dei ricavi:

1° Il costo dei cereali (grano, granturco, orzo e segale) di produzione nazionale, tenendo conto delle somme pagate ai conferenti a titolo:

a) di prezzo base;

b) di maggiorazione o di detrazione di prezzo in rapporto alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

2° Il costo dei servizi riguardanti la gestione « granai del popolo » (articolo 1, 2° comma, lettera *B*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

a) delle spese sostenute per il movimento e la conservazione dei prodotti;

b) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso agli Enti gestori;

c) degli oneri di finanziamento.

3° Il costo dei servizi di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che di importazione (articolo 1, 2° comma, lettera *A*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

a) delle spese di trasporto dei cereali franco molino, della farina per panificazione franco magazzino intercomunale, degli sfarinati per pastificazione franco pastificio e della pasta franco magazzino intercomunale, nonché delle relative spese accessorie;

b) delle eventuali spese per il temporaneo deposito, nella fase distributiva, dei cereali, prodotti e derivati sia nazionali che di importazione;

c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce;

d) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

4° L'entità delle spese sostenute a titolo:

a) di compenso ai molini per operazioni straordinarie di miscelazione e rimacinazione, per consentire l'immissione al consumo di farine rispondenti ai requisiti ed alle caratte-

ristiche tecniche stabilite dalle apposite disposizioni;

b) di differenza di prezzo per prodotti acquistati a prezzo maggiore (farina da pastificazione) e ceduti al minor prezzo previsto per le farine di panificazione;

c) di trasporti eseguiti oltre le normali operazioni contemplate dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

d) di copertura di ogni altro eventuale onere impreveduto ed imprevedibile, derivante da cause di forza maggiore, purchè la relativa liquidazione risulti preventivamente autorizzata dagli Organi competenti.

Art. 3.

È altresì autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere costituito dai disavanzi verificatisi, durante la campagna 1949-50, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1° Per la gestione « granai del popolo »:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto, nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto dell'insufficienza delle quote precalcolate per alcuni servizi, nonchè in dipendenza della mancata riscossione delle quote stesse sui quantitativi di grano (tenero e duro) rimasti invenduti a chiusura della campagna.

2° Per la gestione di distribuzione:

a) le spese sostenute per provvedere all'avvicinamento di alcune partite di grano dalle zone di deposito ai centri di consumo;

b) le spese sostenute per il deposito nel periodo precedente alla immissione al consumo del grano e derivati di provenienza estera;

c) il maggior onere derivante dalla insufficienza delle quote precalcolate per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

Art. 4.

È infine autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per cause di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone raccolto 1948, limitatamente al contingente affluito all'ammasso disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 5.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 1 in correlazione con l'articolo 2, n. 1° e 2°, dell'articolo 3, n. 1°, e dell'articolo 4, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'articolo 1 in correlazione con l'articolo 2, n. 3° e 4° e dell'articolo 3, n. 2°.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero della agricoltura e delle foreste cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo lo esame di merito e con il proprio benessere, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 6.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni ef-

fettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici.

Art. 7.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 8.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 9.

È approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1948-49:

Capitolo n. 147-ter (nuovo).

— Onere a carico dello Stato risultante dalla gestione di ammasso dei cereali di produzione nazionale e da quella di distribuzione dei cereali medesimi, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione, per la campagna cerealicola

1948-49 L. 29.000.000.000

Capitolo n. 147-quater (nuovo). — Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento,

per cause di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone di raccolto 1948, affluito all'ammasso ai sensi del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888

L. 2.500.000.000

Esercizio 1949-50:

Capitolo n. 151-bis (nuovo).

— Onere a carico dello Stato, risultante dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano (tenero e duro) sia di produzione nazionale che di importazione e di deposito del grano e prodotti di provenienza estera per la campagna cerealicola

1949-50 » 23.500.000.000

Agli impegni anzidetti si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali di ciascuno degli esercizi 1948-49 e 1949-50, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60 per il primo e in lire 56.677.578.805,29 per il secondo degli esercizi stessi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1498

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1953-54).

Art. 1.

Per la campagna 1953-54 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di

merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro; e, per la gestione di distribuzione, anche dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18.000.000.000, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sarà accertata in sede consuntiva.

Art. 4.

Alla spesa di lire 18.000.000.000, di cui al precedente articolo 3, si provvederà a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati o maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la correspon-

sione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

Art. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni.